

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)

del 19 novembre 2003 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM);

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949³ sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.

Art. 2 Membri del servizio di volo militare

¹ Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute e gli operatori di ricognitori telecomandati.

² Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute:

- a. i piloti militari:
 1. piloti militari di professione,
 2. piloti militari di milizia;
- b. gli operatori di bordo:
 1. operatori di bordo di professione,
 2. operatori di bordo di milizia;
- c. gli operatori di professione di sistemi Forward-Looking Infrared (operatori FLIR di professione);
- d. i fotografi di bordo di professione;

RU 2003 4711

¹ RS 510.10

² RS 172.220.1

³ RS 510.30

- e. gli esploratori paracadutisti:
 - 1. ufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),
 - 2. sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),
 - 3. esploratori paracadutisti di milizia.
- ³ Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati:
- a. gli operatori di ricognitori telecomandati di professione:
 - 1. piloti di ricognitori telecomandati,
 - 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati;
 - b. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia,
 - 1. piloti di ricognitori telecomandati,
 - 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati.

Sezione 2: Ammissione, ottenimento del brevetto e nomina

Art. 3 Ammissione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'ammissione ai corsi d'istruzione del servizio di volo militare. A tal fine, tiene segnatamente conto dell'istruzione aeronautica preparatoria e generale, dell'idoneità fisica, intellettuale e psichica nonché della buona condotta.

Art. 4 Ottenimento del brevetto e nomina

Il DDPS disciplina l'ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.

Sezione 3: Militari di milizia

Art. 5 Classificazione

¹ I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classificati nelle seguenti categorie:

- a. categoria A:
 - 1. piloti militari di milizia che pilotano velivoli da combattimento e che devono fornire un'elevata prestazione di volo,
 - 2. piloti d'elicottero di milizia;

- b. categoria B: 1. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto o di puntamento oppure compiti speciali,
2. operatori di bordo di milizia;
- c. categoria C: esploratori paracadutisti di milizia.

² Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.

Art. 6 Servizi d'istruzione speciali

¹ Per mantenere e promuovere la loro prontezza d'impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a corsi d'allenamento.

² Inoltre, sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue:

- a. i piloti militari di milizia, per 12 giorni al massimo;
- b. gli operatori di bordo di milizia: per 8 giorni al massimo;
- c. gli esploratori paracadutisti di milizia: per 12 giorni al massimo;
- d. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia: per 12 giorni al massimo.

³ I piloti militari di milizia compiono annualmente 33 giorni al massimo di servizio d'istruzione nel quadro dei servizi di perfezionamento della truppa.

Sezione 4: Esame dell'idoneità

Art. 7

¹ Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute o al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA).

² L'idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell'ammissione. In seguito, l'idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall'IMA mediante un certificato medico d'idoneità.

Sezione 5: Sospensione dal servizio di volo militare e riammissione; proscioglimento

Art. 8 Sospensione

¹ I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:

- a. non sussiste più l'idoneità medica;
- b. non soddisfano più le esigenze tecniche o psichiche;

- c. la loro funzione militare non è più necessaria;
- d. è loro accordato un congedo per l'estero secondo l'articolo 48 dell'ordinanza sui controlli militari⁴, o non riescono ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all'estero di durata inferiore a sei mesi;
- e. come ufficiali sono assegnati ai militari non incorporati in una formazione secondo l'articolo 60 LM, eccettuati i piloti militari di professione;
- f. si trovano in congedo di maternità; oppure
- g. altri motivi importanti rendono inopportuno un ulteriore impiego nella loro funzione.

² Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere ordinato il trasferimento nella categoria B.

³ Chi beneficia di un congedo per l'estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:

- a. esiste la necessità militare e
- b. si impegna a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di viaggio per il tratto dei percorsi all'estero.

Art. 9 Competenza e riammissione

Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo e per la riammissione.

Art. 10 Proscioglimento dei piloti militari di professione

¹ I piloti militari di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

² I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con aviogetti a 55 anni.

³ In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d'età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d'impiego delle Forze aeree lo richiedono.

Art. 11 Proscioglimento dei piloti militari di milizia

¹ I piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.

² I piloti collaudatori di armasuisse rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

⁴ RS 511.22

Art. 12 Proscioglimento degli operatori di bordo, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione

¹ Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

² Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.

Art. 13 Proscioglimento degli esploratori paracadutisti

¹ Gli ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti e i sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

² Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 42° anno d'età.

Art. 14 Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati

¹ Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

² Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.

Art. 15 Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo militare o dopo il proscioglimento

¹ Dopo la loro sospensione (art. 8) o il loro proscioglimento (art. 10–14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite. Gli ufficiali subalterni che dopo il proscioglimento ordinario dal servizio di squadriglia sono impiegati negli stati maggiori, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d'età, 200 giorni al massimo in servizi d'istruzione delle formazioni. Per i capitani e gli ufficiali superiori l'obbligo di prestare servizio militare è retto dall'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).

² Se gli ufficiali subalterni non sono più impiegati in una delle funzioni di cui al capoverso 1, il loro obbligo di prestare servizio militare è retto dall'OOPSM.

⁵ RS 512.21

Sezione 6: Utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri

Art. 16

L'utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare o per impieghi a favore di altri organi della Confederazione sono disciplinati dal DDPS.

Sezione 7: Indennità

Art. 17 Diritto all'indennità

¹ I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute titolari del brevetto ricevono un'indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo o di lancio con il paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui prestano servizio d'istruzione per la prima volta.

² I piloti collaudatori di armasuisse non ricevono indennità.

³ L'indennità è stabilita nell'allegato.

Art. 18 Indennità in caso di sospensione e riduzione

L'indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell'indennità sono disciplinate dal DDPS.

Sezione 8: Obbligo d'assicurazione

Art. 19

¹ I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d'invalidità. Se non si assicurano presso l'assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d'assicurazione presso quest'ultime.

² Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.

³ L'assicurazione completa le prestazioni dell'assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.

⁴ Per i militari di professione del servizio di volo o di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell'assicurazione è facoltativa.

⁵ Chi ha diritto a un'indennità secondo l'articolo 17 o a un'indennità speciale secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁶ sul personale federale, si assume i premi d'assicurazione. Negli altri casi i premi d'assicurazione sono assunti dalla Confederazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 9 maggio 2003⁷ sul servizio di volo militare (OSVM) è abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

⁶ RS 172.220.111.3
⁷ [RU 2003 1302]

Allegato
(art. 17)

Indennità di volo e di lancio con il paracadute

L'indennità annuale per i militari di milizia del servizio di volo militare o di lancio con il paracadute (art. 5) è di:

- a. nella categoria A: 12 800 franchi;
- b. nella categoria B: 8 500 franchi;
- c. nella categoria C: 5 100 franchi.